

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 6 maggio 1983**  
**relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti della Spagna**  
**(83/223/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 28, paragrafo 3,

considerando che, a quanto risulta dalle informazioni pervenute ai servizi della Commissione, l'afra epizootica si è prorogata in Spagna e presenta un aspetto epizootico;

considerando che, a motivo degli scambi commerciali tra la Spagna e gli Stati membri, l'esistenza di tale malattia costituisce un pericolo per il bestiame della Comunità;

considerando che è pertanto necessario che la Comunità adotti le misure di protezione atte ad escludere tale rischio e le applichi sino al momento in cui qualsiasi pericolo sia eliminato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'importazione di carni fresche della specie bovina, ovina e caprina in provenienza dalla Spagna.

*Articolo 2*

La Commissione segue l'evoluzione della situazione in funzione della quale la presente decisione sarà eventualmente modificata.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1983.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.